

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- SEZIONE LAVORO -

Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, Dott.ssa Elena VEZZOSI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro 1339/2013 promossa da:

O [REDACTED] D G [REDACTED] rappresentato e difeso, come da procura in margine al ricorso, dall'avv.

[REDACTED]

- RICORRENTE -

contro

IREN EMILIA s.p.a., in persona del LR pro tempore, con gli avv. [REDACTED]

[REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: illegittimità sanzione disciplinare

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 20/11/2013 il ricorrente Gi [REDACTED] O [REDACTED] dipendente di IREN EMILIA s.p.a. (multitasking nel settore della distribuzione del gas metano, della raccolta rifiuti e dell'igiene ambientale, gestione operativa del ciclo idrico integrato, delle reti elettriche e del



teleriscaldamento in ambito regionale e nazionale) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con inquadramento al 6° livello CCNL metalmeccanici industria, con mansioni di 'capo turno' nel settore "esercizio impianti termoelettrici" impugna la sanzione disciplinare del 'rimprovero scritto' comminatagli il 18/3/2013 dalla propria datrice di lavoro.

In particolare la contestazione era la seguente: *"il giorno 16.12.2012, mentre svolgeva il Suo turno di lavoro dalle ore 13.50 alle ore 22.00 non ha eseguito le istruzioni responsabile Esercizio IRENET 2 sig. F. [redacted] prevedevano di svuotare dall'acqua la caldaia CA201 di Rete 2sita in Via Hiroshima, per svolgere un intervento di riparazione urgente"* (cfr.doc. 1 ric).

Il ricorrente in primo luogo impugna la sanzione disciplinare denunciandone violato il principio dell'immediata contestazione dei fatti oggetto del provvedimento; nel merito invoca *"la tutela della propria integrità professionale violata a causa dell'insussistenza e della non veridicità dei fatti contestati in aggiunta alla lesione della dignità professionale e umana a causa di un atteggiamento vessatorio e persecutorio posto in essere dalla Direzione Aziendale nei confronti del lavoratore"* (pag. 3 del ricorso), chiedendo a tal fine, oltre all'annullamento della sanzione disciplinare, un congruo risarcimento del danno.

La convenuta IREN EMILIA S.P.A si è costituita ritualmente, contestando radicalmente le prospettazioni avversarie, ed affermando la piena responsabilità del sig. [redacted] nella vicenda di cui è causa; evidenziando per altro come il preteso e denegato ritardo nella adozione della sanzione sia eventualmente avvenuto solo per consentire al dipendente di rendere giustificazioni.

Nelle successive udienze istruttorie, venivano verbalizzate le dichiarazioni di numerosi testimoni, ed all'udienza del 13/1/2015 il Giudice, a seguito della discussione orale, ha deciso la controversia con sentenza letta in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Sull'eccezione di mancata tempestività della contestazione disciplinare di cui è causa (eccezione non ribadita nelle note finali autorizzate) si osserva che l'episodio sanzionato (mancato svuotamento della caldaia CA201 di Rete 2) è avvenuto in data 16/12/2012; ed il 19/12/2012 (tre giorni dopo) IREN EMILIA s.p.a. ha inviato al ricorrente lettera di contestazione prot.19503 (doc.1



ric.) tramite RAR che non è stata ritirata dal sig. [REDACTED] ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc.2 conv.).

A quel punto l'azienda sarebbe già stata in grado di dar corso al procedimento disciplinare iniziato del tutto tempestivamente; ed è solo per un favor laboratoris del quale va dato atto (e che confligge con l'ipotesi persecutoria affermata da parte ricorrente) che ha successivamente provveduto alla consegna brevi manu della contestazione, rimettendo in termini il lavoratore per presentare le proprie giustificazioni.

Va al contrario valutata assai negativamente la condotta del ricorrente, che non solo non si è premurato di ricevere e poi ritirare la raccomandata (anzi, due raccomandate –cfr. 3 conv.) proveniente dalla società, ma ha ottemperato all'invito del 12/2/2013 di ritirare a mano la lettera di contestazione con estremo ritardo (il 7/3/2013), ed ha creato ulteriore dilazione nella definizione del procedimento prima inoltrando richiesta di essere sentito oralmente (doc.6 conv.), poi revocandola (doc.8 conv.), infine rifiutandosi di ritirare a mano la missiva contenente la sanzione.

Tanto basta a ritenere che una mala fede -se esistente- sia a carico del sig. C. [REDACTED] e non già di controparte; in ogni caso tanto basta ad escludere ed a rigettare l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare.

Quanto al merito, la censura mossa al ricorrente è quella di non avere eseguito –nel corso del proprio turno del 16/12/2012 dalle 13.50 alle 22.00 - le istruzioni del proprio superiore gerarchico nonché Responsabile Esercizio Impianti Termoelettrici [REDACTED] prevedevano di svuotare dall'acqua una caldaia per poter svolgere un intervento di riparazione urgente.

Il ricorrente sostiene di avere correttamente eseguito l'ordine impartitogli, svuotando quasi completamente la caldaia CA201, lasciando sul fondo il livello minimo di acqua di -50 mm., pari a due dita d'acqua.

Tale minima presenza di liquido non solo non influisce né influenza la successiva riparazione della caldaia –atteso che la zona dove doveva essere svolto l'intervento era completamente vuota-, ma al



contrario corrisponde ad una prassi concordata con l'Azienda o comunque ad una buona pratica, tesa ad evitare la dispersione di liquido pretrattato ed a facilitare/velocizzare il successivo riempimento della caldaia una volta riparata.

La giustificazione resa dal ricorrente non pare accoglibile.

Anzitutto, dal punto di vista formale, l'ordine di svuotare la caldaia impartitogli dal Responsabile d'Impianto non può che essere interpretato in senso letterale: ove per svuotare si intende (al pari di vuotare, di cui è forma intensiva) vuotare interamente, privare di ogni contenuto (cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/svuotare/>); e dunque eliminare anche quel residuo di -50 mm./due dita d'acqua lasciato dal sig. O [REDACTED]

Per altro, questa è l'interpretazione che della propria disposizione dà lo stesso [REDACTED] (teste all'udienza del 21/3/2014) che afferma: *"preciso che la locuzione 'svuotare dall'acqua la caldaia' significa letteralmente togliere tutta l'acqua dall'intero corpo della caldaia"* (sicchè, se al ricorrente fosse venuto qualche dubbio interpretativo, ben avrebbe potuto rivolgersi al Rosati per dissoverlo); e questa stessa interpretazione fa propria l' [REDACTED] che sovrintendeva alle operazioni (*"ricordo che il giorno 14/12/2012 il sig. [REDACTED] mi disse che occorreva vuotare la caldaia per eseguire le riparazioni intendendo di vuotarla completamente. Io diedi il mio assenso"*) ed il funzionario IREN Pergetti (*"da quanto si deduce dalla direttiva impartita e descritta nel foglio di consegna, il termine svuotare deve essere inteso totalmente; preciso che qualora fosse prescritto di svuotare solo parzialmente ci sarebbe stato indicato abbassare il livello dell'acqua a seconda della tipologia dell'impianto"*).

Ciò porta ad escludere l'esistenza di una prassi adottata dall'azienda azienda nel senso esposto dal ricorrente (per altro non riscontrabile in forma scritta, e confliggente con le minime disposizioni di sicurezza legate alla manutenzione degli impianti); è possibile che una siffatta (cattiva) abitudine fosse in uso tra operai o capi turno addetti a quel singolo impianto (come testimonierebbero le deposizioni di [REDACTED] tuttavia anch'egli raggiunto da contestazione disciplinare per lo stesso episodio- e Sanasi) ma non avallata comunque dai superiori gerarchici.

In ogni caso, anche dal punto di vista tecnico, l'operazione corretta da compiere era quella di



svuotare completamente la caldaia. Lo spiega eloquentemente il Responsabile Rosati: *“Nel caso di specie era necessario svuotare interamente la caldaia in quanto nel cilindro posto al di sotto della tubazione da riparare poteva formarsi del vapore se all’interno fosse rimasta dell’acqua. La valvola relativa a tale cilindro era infatti posta a valle...Posso dire che è prassi svuotare completamente la caldaia per ragioni di sicurezza o comunque si può lasciare dell’acqua ma dallo svuotamento devono passare almeno ¼ giorni”* e lo stesso ing. [REDACTED] doc.14 conv., confermato in udienza).

Nel caso in esame, trattandosi di intervento urgente, era necessario agire velocemente (senza dunque il tempo dei ¼ giorni indicato dal [REDACTED] tollerare uno svuotamento non completo), posto che *“le riparazioni dovevano avvenire il giorno successivo”* (teste [REDACTED] ed infatti *“il procedimento da seguire è il seguente: si spegne la caldaia per far abbassare la temperatura dei 300° iniziali. Dopo 24 ore si svuota la caldaia dall’acqua affinché anche il metallo si raffreddi tutto. Dopo 48 ore dallo spegnimento si può procedere alla riparazione”* (teste [REDACTED]).

Ed in effetti la caldaia era stata spenta il giorno 15/12/2012 alle ore 14,00 (cfr.doc. consegne attività – doc.1); dopo 24 ore (e cioè il 16/12/2012, dalle ore 14,00: data coincidente con l’inizio del turno del ricorrente) la caldaia sarebbe dovuta essere completamente svuotata; dopo 48 ore dallo spegnimento (e cioè il 17/12/2012 dalle ore 14,00) si sarebbe potuta effettuare la riparazione urgente.

Invece il [REDACTED] recatosi sul posto il 17/12/2012 per effettuare appunto la riparazione, ha trovato la caldaia solo parzialmente svuotata ed ha dovuto procedere lui stesso allo svuoto completo, prima di poter effettuare l’intervento (con ciò evidentemente ritardandolo).

Di nessun pregio la valutazione –per altro del tutto empirica- dei colleghi di lavoro del ricorrente, che affermano che la caldaia fosse *“a temperatura ambiente”*: il che significa semplicemente che la caldaia non era più rovente (300°) e forse nemmeno calda, ma non esclude che in essa fosse ancora presente del vapore.

Tanto basta a respingere la domanda attorea.

La totale soccombenza ed il comportamento della parte attrice (che ostacola il corso del procedimento disciplinare salvo poi dedurne la non tempestività e la mala fede della resistente) sono



ragioni evidenti per porre a suo esclusivo carico le spese del presente giudizio, quantificate come in dispositivo.

PQM

1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte
ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da IREN EMILIA s.p.a. nel presente
giudizio, che si quantificano in complessivi € 2.501.00 oltre a 15% di spese generali, IVA e
CPA.

Reggio Emilia, 13 gennaio 2015

IL GL

Dott.Elena Vezzosi

